



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER LAVORI IN ECONOMIA

n. 03

*Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 29 del 27-03-2008
(sostituisce il precedente regolamento approvato con atto di consiglio n. 95 del 04-07-2000)*

REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi degli articoli 3, comma 4, e 7 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2

(Modalità di esecuzione in economia)

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni alla Provincia, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3

(Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi)

1. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
2. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il

settore e il territorio di competenza e degli oneri della sicurezza.

Art. 4

(Limiti economici agli interventi in economia)

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di euro 200.000,00.
2. Nessuna esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal presente regolamento.
3. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 7, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Art. 5

(Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia)

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6

(Lavori in economia)

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di €200.000,00 di cui all'articolo 4, comma 1°, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade provinciali e loro pertinenze, compresi i manufatti;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza della Provincia;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di € 100.000,00 di cui all'articolo 5, 2° comma, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni provinciali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso alla Provincia o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - e) manutenzione e riparazione di giardini, viali, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7
(Interventi misti)

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b), il limite economico di € 200.000,00 di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 8
(Responsabile del servizio e responsabile del procedimento)

1. L'Amministrazione opera a mezzo del Dirigente del servizio competente, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Dirigente del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del Dirigente del servizio.
3. Il Dirigente del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Al Dirigente del servizio compete l'acquisizione del Codice Identificativo Gare (CIG) all'avvio della procedura di gara. Sono esclusi dall'obbligo di richiesta del CIG i contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro. Il Dirigente del servizio provvede al pagamento del contributo corrispondente al CIG acquisito. Le Imprese che intendano partecipare alla gara sono tenute al versamento dello stesso contributo. Sono esonerati dal pagamento del contributo i contratti il cui importo a base di gara è inferiore a 150.000 euro.
5. Il Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato svolge funzioni di consulenza e di predisposizione della modulistica inerenti le procedure di cottimo su richiesta del Dirigente del servizio competente.

Art. 9
(Interventi in economia mediante amministrazione diretta)

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 8, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi della Provincia o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 8, con

le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 10

(Esecuzione dei lavori in economia mediante cottimo)

1. L'avvio della procedura di gara informale è disposto con determinazione assunta ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente del servizio competente, con la quale viene altresì approvato il capitolato speciale di appalto (o il foglio patti e condizioni).
2. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario, il Dirigente di cui all'articolo 8 richiede preventivi ad almeno cinque ditte, se sussistono in tale numero soggetti idonei, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.
3. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto dei lavori da eseguire;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto o dal foglio patti e condizioni e dalla lettera.
4. Le ditte da invitare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per la tipologia e l'entità dei lavori da affidare con le procedure ordinarie, previamente verificati dal Dirigente di cui all'art.8.
5. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice per importi superiori a € 40.000,00, oppure mediante sottoscrizione del capitolato speciale di appalto o del foglio patti e condizioni o della determinazione di affidamento per importi inferiori a €40.000,00; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera di invito.
6. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore quando l'importo dei lavori non superi l'ammontare di € 40.000,00.

Art. 11

(Atti della procedura)

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 15 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 16, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Dirigente di cui all'articolo 8 predispose il capitolato speciale di appalto o il foglio patti e condizioni ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che devono essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Dirigente di cui all'articolo 8 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 12
(Scelta del contraente)

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
 - b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Dirigente del servizio che provvede a sottoscrivere la scrittura privata semplice o il capitolato speciale di appalto o il foglio patti e condizioni o la determinazione di affidamento.
3. Il Dirigente del servizio di cui all'articolo 8 può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
4. La seduta di gara, nel caso di scelta del contraente con il prezzo più basso, è presieduta dal Dirigente del servizio o suo delegato con l'assistenza di un dipendente del Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato (se richiesta), in seduta pubblica ed il suo esperimento viene riportato nella determinazione di affidamento.
5. La seduta di gara, nel caso di scelta del contraente con l'offerta economicamente più vantaggiosa, è presieduta dal Dirigente del servizio o suo avvalendosi di due dipendenti dell'amministrazione con esperienza nella materia oggetto dell'affidamento in qualità di esperti. La verifica della documentazione amministrativa e delle offerte economiche viene eseguita in seduta pubblica mentre l'esame delle offerte tecniche viene svolto in seduta riservata.
6. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con la determinazione di affidamento; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non sia stato già effettuato in precedenza.
7. A cura del Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato verrà effettuata la pubblicazione degli affidamenti dei cottimi fiduciari all'albo pretorio e sul sito della Provincia.

Art. 13
(Affidamento ed atto di cottimo)

1. L'affidamento avverrà con determinazione del Dirigente del servizio indicante le modalità di formalizzazione prescelte.
2. L'atto di cottimo deve indicare :
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo (Iva esclusa);
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;

- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art.137 D.Lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - g) le eventuali garanzie richieste ai sensi degli artt.113 e 129, comma 1°, D.Lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. All'atto di cottimo deve essere allegata l'offerta della ditta affidataria.
 - 4. Ogni servizio dell'Ente deve istituire un apposito "Registro Atti Privati del Servizio", avente solo una funzione documentale con valenza interna, nel quale vengono annotati in ordine cronologico e con numero progressivo tutti gli atti aventi valenza contrattuale sottoscritti dal Dirigente del servizio, provvedendone inoltre alla custodia e raccolta.

Art. 14

(Mezzi di tutela per inadempimento)

- 1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
- 2. In caso di inadempimento dell'appaltatore, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante con i provvedimenti previsti dall'art.138 D.Lgs.163/2006.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 15

(Interventi d'urgenza)

- 1. Nei in cui casi l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
- 2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
- 3. Il verbale, redatto dal Dirigente di cui all'articolo 8 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza, deve essere approvato con la determinazione di affidamento dei lavori; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 16

(Lavori di somma urgenza)

- 1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 15, l'immediata

- esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
 3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al Dirigente del servizio.
 4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
 5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
 6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il Dirigente di cui all'articolo 8 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
 7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3°, D. Lgs. 267/2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 17

(Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili)

1. Ai sensi dell'articolo 15 e D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati: a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio; b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale; c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico; d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare: a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.000,00; b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 150.000,00.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 18

(Esecuzione interventi affidati in economia per cottimo)

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:

- a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
 - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 8 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 19
(Garanzie)

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del Dirigente di cui all'articolo 8, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 20
(Revisione prezzi)

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1°, codice civile.

Art. 21
(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta)

I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del direttore dei lavori.

Art. 22
(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo)

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto o nel foglio patti e condizioni o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato speciale di appalto o nel foglio patti e condizioni o nel contratto;
 - b) sulla base dello stato finale con liquidazione all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono

essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo l'accertamento della regolare esecuzione all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione, devono essere corredati:
 - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 23

(Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive)

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici purchè non vengano superate le soglie fissate dal presente regolamento.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

(Verifica e regolare esecuzione)

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, la regolare esecuzione può essere effettuata in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. La regolare esecuzione è eseguita da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 8, competenti in ragione dell'intervento da verificare.

Art. 25

(Elenchi operatori economici)

Il Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato cura la formazione e la tenuta di elenchi di operatori economici che hanno fatto richiesta in modo autonomo di essere invitati a procedure di gare o anche a seguito di espletamento di eventuali procedure ad evidenza pubblica.

Art. 26
(Abrogazioni)

E' abrogato il precedente "Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia", approvato con deliberazione consiliare n. 95 del 4/07/2000.